

## REGOLAMENTO ELETTORALE PRESIDENTE

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto ADVS OPBG, le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate successivamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria avente ad oggetto "Elezione del Presidente" ed entro le ore 20.00 del quinto giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea in prima seduta (esempio: Assemblea convocata per il giorno sabato 20. Le candidature devono essere presentate entro le ore 20 di lunedì 15).

Le candidature devono essere presentate in forma scritta cartacea con firma autografa del candidato e devono essere accompagnate dalla firma di almeno 10 Soci donatori attivi regolarmente iscritti all'Associazione e adempienti alle regole dello Statuto in merito alla qualifica di Socio Donatore che sostengono la candidatura. Non sono valide candidature presentate per email, fax, o altro mezzo diverso dalla forma sopra indicata. Le candidature possono essere inoltrate per via postale o altro mezzo di spedizione ma devono comunque essere fisicamente ricevute dall'ADVS entro il termine sopra indicato. Candidature eventualmente incomplete possono essere sanate entro il termine perentorio di consegna sopra indicato.

Le candidature sono verificate dal CE il giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione. I candidati ammessi sono tempestivamente informati dal Presidente dell'ADVS. Le candidature giudicate ammissibili dal CE sono rese pubbliche mediante comunicazione sul sito web dell'Associazione [advsofbg.com](http://advsofbg.com) il giorno della delibera del CE. Non sono ammessi reclami contro le delibere del CE di esclusione della candidatura.

La votazione per l'elezione del Presidente si tiene nel corso dell'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea dà lettura delle candidature correttamente presentate. Svolgono funzione di Comitato Elettorale i membri del CE.

Vengono consegnate ai partecipanti all'Assemblea le schede per la votazione. I partecipanti all'Assemblea portatori di deleghe correttamente rilasciate ricevono un numero di schede pari a quello delle deleghe, oltre alla scheda di spettanza. Devono

essere previste postazioni dove i votanti possano esprimere il voto nel rispetto della segretezza.

Sulla scheda può essere indicato 1 solo candidato.

Le schede riportanti i voti sono raccolte in un'urna sigillata. Al termine della raccolta di tutte le schede, il Presidente dell'Assemblea dispone l'apertura dell'urna e il conteggio pubblico delle schede.

Al termine del conteggio delle schede il presidente dell'Assemblea redige un apposito verbale riportante l'esito della votazione e procede alla proclamazione pubblica del Presidente. Il Presidente entra in carica il giorno 1 del secondo mese successivo a quello in cui si è tenuta la votazione (esempio: votazione avvenuta il 25 aprile. Il CE entra in vigore il 1° giugno).

Contro l'esito della votazione è ammesso reclamo al CE. Il reclamo deve essere presentato al Presidente dell'Assemblea in forma scritta entro il terzo giorno successivo alla votazione. Il CE deve pronunciarsi sul reclamo entro due giorni dalla scadenza per la presentazione.